



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Gruppo consiliare Partito Democratico

**PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI**

Giovanni Barbagallo
Raffaella Paita
Luca Garibaldi
Luigi De Vincenzi
Valter Ferrando
Giovanni Lunardon
Juri Michelucci
Sergio Rossetti

“Norme per il riconoscimento dell’agricoltore custode attivo dell’ambiente e del territorio”

Relazione alla proposta di legge recante:

“Riconoscimento dell’agricoltore custode attivo dell’ambiente e del territorio”

Il territorio rurale è soggetto non da oggi a fenomeni negativi quali la diminuzione della popolazione e l’abbandono delle attività agricole, con conseguenti degrado e dissesto.

Spesso si osserva che ciò che avviene a valle dei corsi d’acqua e alla foce dei fiumi è originato dallo stato di precarietà ambientale in cui versano le zone montane.

Si tratta di una osservazione largamente fondata in quanto il venir meno delle attività agricole e l’impoverimento sociale di talune aree interne espongono il territorio a fenomeni che, nel breve o lungo periodo, si ripercuotono sull’assetto idraulico e idrogeologico e sulla fragilità dei versanti.

La presente proposta di legge intende dare un contributo, seppur parziale e limitato, al problema della rivitalizzazione delle zone interne, attraverso la valorizzazione del ruolo degli agricoltori che ancora vivono e operano in quelle aree, riconoscendo la figura dell’agricoltore come “custode attivo dell’ambiente e del territorio”.

Al di là delle incentivazioni di carattere economico, in particolare in relazione all’utilizzazione dei fondi comunitari, si tratta di riaffermare la funzione positiva e per certi aspetti determinante di coloro che, pur in contesti produttivi non caratterizzati da elevati livelli di valore aggiunto, sono portatori di un “valore aggiunto sociale” non quantificabile immediatamente dal punto di vista monetario ma dalle conseguenze durature nel tempo in termini di stabilità dei suoli, regimazione delle acque e preservazione della biodiversità.

Contribuire a mantenere la presenza attiva degli agricoltori sul territorio rappresenta un fattore fortemente positivo sia per arrestare l’abbandono delle zone rurali sia per ridurre costi umani ed economici prodotti dalla fragilità dei suoli e dal depauperamento della qualità ambientale.

La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Giovanni Barbagallo

Raffaella Paita

Luca Garibaldi

Luigi De Vincenzi

Valter Ferrando

Giovanni Lunardon

Juri Michelucci

Sergio Rossetti

Relazione all'articolato

Articolo 1 (Finalità)

La norma indica tra le finalità la difesa dei valori ambientali, economici e culturali delle zone rurali, il sostegno e la tutela della biodiversità, mediante il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, cui è affidato il compito di concorrere, in particolare, alla salvaguardia del territorio preservandolo dalle conseguenze negatte derivanti dal fenomeno dell'abbandono delle attività agricole.

Articolo 2 (Definizioni)

Si intende per "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio" l'imprenditore agricolo di cui dell'articolo 2135 del Codice civile, singolo o associato che si impegna nelle attività elencate puntualmente al successivo art.3. Possono essere riconosciute "custodi" anche le Società Cooperative del settore agricolo e forestale.

Articolo 3 (Attività dell'agricoltore custode attivo dell'ambiente e del territorio)

In questo articolo sono indicate le attività che qualificano l'agricoltore come "custode attivo". Alla manutenzione del paesaggio agrario e forestale, e alla cura del dell'assetto idraulico ed idrogeologico si accompagnano la difesa dagli incendi boschivi, la salvaguardia della biodiversità, l'allevamento di razze locali e la coltivazione di varietà vegetali proprie delle zone interessate.

Articolo 4 (Elenco regionale degli agricoltori custodi)

L'articolo istituisce presso la Giunta regionale l'elenco cui possono iscriversi gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2 che intendano essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

Articolo 5 (Misure di incentivazione)

L'articolo 4 prevede che nei programmi regionali attuativi degli interventi dei finanziamenti europei possano essere inserite apposite misure a favore degli Enti locali e degli agricoltori custodi attivi.

Articolo 6 (Progetti)

Gli Enti locali, anche in forma associata o in unione, possono realizzare progetti mirati ad incentivare le attività di cui all'articolo 2, promuovendo la partecipazione degli imprenditori agricoli ad attività di gestione ambientale del territorio

La partecipazione attiva ha ad oggetto la realizzazione di piccole opere di manutenzione del territorio finalizzate alle attività di cui all'articolo 2. Tale partecipazione non dà luogo a controprestazioni di carattere finanziario. Tuttavia si prevede che i comuni possano ridurre le imposte comunali per i partecipanti ai progetti, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, o possano erogare crediti sociali all'agricoltore o ai componenti del suo nucleo familiare per usufruire di servizi sociali erogati dai comuni medesimi.

Articolo 7 (Norma transitoria)

La disposizione stabilisce i termini per l'istituzione dell'elenco e l'approvazione dei modelli di domanda e della documentazione a corredo ai fini dell'iscrizione dell'elenco regionale.

Articolo 8 (Invarianza finanziaria)

La norma stabilisce che la legge non preveda oneri a carico del bilancio della Regione.

Proposta di legge regionale recante:

“Riconoscimento dell’agricoltore custode attivo dell’ambiente e del territorio”

Articolo 1 (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione intende preservare il territorio ligure dal degrado, in particolare nelle aree interne, e sostenere e tutelare la biodiversità riconoscendo l’agricoltore quale custode attivo dell’ambiente e del territorio.
2. Il custode attivo dell’ambiente e del territorio concorre con il suo lavoro alla valorizzazione delle produzioni agricole tradizionali e alla salvaguardia del territorio contrastando gli effetti negativi derivanti dal fenomeno dell’abbandono delle attività agricole e della riduzione della popolazione nelle zone montane.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per “custodi attivi dell’ambiente e del territorio” gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, singoli o associati, nonché le Società Cooperative del settore agricolo e forestale che si impegnano nelle attività di cui al successivo art. 3.

Articolo 3 (Attività dell’agricoltore custode attivo dell’ambiente e del territorio)

1. Le azioni di salvaguardia e valorizzazione che qualificano l’agricoltore custode attivo dell’ambiente e del territorio sono le seguenti:
 - a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione volte al mantenimento del paesaggio agrario e forestale, cura dell’assetto idraulico ed idrogeologico, nonché difesa del territorio, specialmente quello montano, da incendi boschivi e da avversità atmosferiche;
 - b) contrasto dell’abbandono delle attività agricole anche attraverso la valorizzazione e la sostenibilità economica ed ambientale dell’agricoltura;
 - c) salvaguardia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
 - d) allevamento di razze animali e coltivazione delle varietà vegetali, appartenenti al patrimonio genetico animale e vegetale del territorio ligure;
 - e) conservazione di formazioni vegetali tipiche e di alberi monumentali.

Articolo 4

(Elenco regionale degli agricoltori custodi attivi dell'ambiente e del territorio)

1. Presso la Giunta regionale è istituito l'elenco degli agricoltori custodi attivi dell'ambiente e del territorio, cui sono iscritti i soggetti di cui all'articolo 2, su presentazione di apposita istanza o sulla base delle comunicazioni degli Enti locali di cui all'articolo 6, comma 3.
2. Gli agricoltori iscritti nell'elenco di cui al comma 1 possono esporre nella loro azienda un contrassegno recante la dicitura "agricoltore custode attivo dell'ambiente e del territorio".

Articolo 5

(Misure di incentivazione)

1. La Giunta regionale, per le finalità indicate nella presente legge, può prevedere nei programmi di utilizzo dei finanziamenti europei e nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR) 2014/2020 specifici criteri e misure a favore degli Enti locali e degli agricoltori custodi attivi dell'ambiente e del territorio, compatibilmente con le finalità di destinazione dei fondi.

Articolo 6

(Progetti)

1. Gli Enti locali, anche in forma associata o in unione, possono realizzare progetti mirati ad incentivare le attività di cui all'articolo 2, promuovendo la partecipazione degli imprenditori agricoli ad attività di gestione ambientale del territorio.
2. La partecipazione attiva ha ad oggetto la realizzazione di piccole opere di manutenzione del territorio finalizzate alle attività di cui all'articolo 2.
3. La partecipazione attiva ai progetti non dà luogo a controprestazioni di carattere finanziario. Tuttavia i comuni possono prevedere per gli agricoltori impegnati nei progetti una riduzione delle imposte di loro competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, e l'erogazione all'agricoltore e ai componenti del suo nucleo familiare di crediti sociali per usufruire di servizi erogati dai comuni medesimi.
4. Coloro che hanno partecipato ai progetti sono iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4, previa comunicazione del nominativo da parte degli Enti locali.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Enti locali inviano alla Giunta regionale una relazione riguardante le iniziative di partecipazione attiva alla gestione ambientale del territorio realizzata nell'anno precedente con la collaborazione degli agricoltori custodi.

Articolo 7
(Norme transitorie)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce l'elenco regionale degli agricoltori custodi di cui all'articolo 3.
2. Il dirigente competente approva i modelli di domanda e l'eventuale documentazione a corredo, entro 30 giorni successivi all'istituzione dell'elenco regionale.

Articolo 8
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano e non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.